



Università degli Uomini Originari di Costacciaro

Part. IVA 00437930548

STATUTO

per l'amministrazione dei beni della

UNIVERSITA' DEGLI UOMINI ORIGINARI DI COSTACCIARO

Prefazione

Viene richiamato quale premessa il prologo originario al Piccolo Statuto riguardante l'amministrazione dei Beni che spettano all'Università degli Uomini di Costacciaro del 20 giugno 1841, approvato dal Delegato Apostolico P. Badia il 09 ottobre 1852 con registrazione al n. 3471 del Protocollo Generale, in modo che siano conservate e tramandate le origini dell'antico consorzio delle Famiglie di Costacciaro e sia perennemente documentato l'acquisto dei Beni dell'Università, quale testimonianza di valori unici di solidarietà umana e di indissolubile legame dei Condomini con la propria terra. Valori questi che dovranno essere sempre difesi per essere trasmessi alle nuove generazioni, affinché queste dalla sola lettura dello Statuto sappiano trarre la conoscenza del particolare vincolo umano costituito dall'Università e comprendano le regole secolari di saggio governo della Montagna, i cui benefici travalicano l'ambito delle Famiglie Condomini, uniche titolari dei diritti sui Beni collettivi, a vantaggio del pubblico interesse.

“E' invero cosa malagevole l'imprendere a scrivere la Storia di quei fatti, che accaduti ne' Secoli trapassati mancano di quelle circostanze, che tolgono ogni dubbio. Non usavasi allora quella chiarezza, e precisione che adoprasi a giorni nostri. Si è quindi costretto ad estrarre Memorie da Pergamene mano scritte in caratteri antichi, e in gran parte cancellati con abbreviature inusitate, e per conseguenza in intellegibili. Tali sono quelle, che riguardano i beni dell'Università degli Uomini di Costacciaro. Sebbene non possa precisarsi la vera epoca, in cui questa Università fece il primo acquisto di alcune parti di questa Montagna, devesi dire essere però antichissima, e rimontar quasi all'origine di questa Terra in allora Castello. Poiché ammessa col Reposati la sua fondazione intorno al 1200, ben si vede, che poco dopo cominciarono gli Uomini di Costacciaro fare il suddetto acquisto. Basta svolgere quelle Pergamene, che si conservano nell'Archivio di detta Università per restarne



Università degli Uomini Originari di Costacciaro

Part. IVA 00437930548

convinto. Risulta di fatti da un Instrumento rogato sollo il dì 18 ottobre 1289, che Pietro Oddolo, e figli Fredi Monaldelli cederono agli Uomini di Costacciaro il Monte Cucco, notandosi in detto Istromento tutti i confini e riservandosi detti Oddoli il diritto di usufruirne in pari tempo anch'Essi. Nel Catasto pure, o appassato di Gubbio, fatto da Pietro del fù Albertino di Pietro Verardi di Urbino nel 1339 si legge, che l'Università degli Uomini di Costacciaro possedeva tre Monti, cioè Pantanella. Monte Porrino, che secondo la descrizione ivi fatta, oggi chiamasi le Gronde, o Ravoni; il terzo è innominato, ma dai confini ivi descritti comprende tutte quelle parti che contornano dalla Fossa Secca sino alla Scirca, e la parte posteriore sopra li PP. Eremiti Camaldolesi, tanto Monte Cucco, quanto Pantanella. Tutti questi Monti di misura 11.000 Modioli e, e del valore di 6.000 Fiorini. Questa Università doveva nei scorsi tempi possedere, oltre i suddetti Monti altri fondi rustici, che urbani, mentre in Instrumento rogato sotto il dì 24 novembre 1847, il sig. Conte Federico figlio del Conte Ugolino Bandi del Castello del Monte Felto, come Erede Materno vendè agli Uomini di Costacciaro tutti i suoi beni lavorativi, sodivi, oliveti vitali, pascoli, ecc., ed ancora tutti i Monti, e case esistenti nel territorio di Costacciaro pel prezzo di 4.500 Fiorini, e tre pezze di panno Gubbino una di colore bianco, l'altra di colore celeste, e la terza verde; quali beni apparisce spettassero una volta al sig. Guido Paolo di Matteo da Montefalcone Territorio di Urbino della cui famiglia sarà stata la Madre del detto Conte Federico. Altre compre furono pur fatte dalla stessa Università dal Sig. Romerio Meliorato da Rimino, come da Instrumento sotto il dì 5 Marzo 1488. Trovasi ancora in altra Pergamena scritta nel dì 31 dicembre 1408, che fin d'allora possedeva questa Università un Molino, come oggi. Lungo sarebbe, e difficile svolgere ad una ad una tutte le Pergamene esistenti in detto Archivio, e vedere tanto il dominio utile, che diretto, che questa Università ha costantemente mantenuto sui suddetti Beni sotto il Governo puranche dei Serenissimi Duchi di Urbino. E sebbene circa il 1630 la R.C. Apostolica, cui furono devoluti tutti i Beni Ducali, attentasse la lite contro quest'Università cercando spogliarnela, Essa sostenne i suoi diritti e fu reintegrata nel suo pieno, e pacifico possesso, come l'aveva per l'innanzi goduto. Ciò pure avvenne nel 1804, in cui parimente dovette difendere le sue ragioni contro la stessa C. Apostolica, ed ottenne dalla Congregazione del B. Governo un Rescritto concepito in questi termini: "Administratori, qui sinant homines uti in omnibus, juxta solitum Terrenis tantum descriptis in Catasto eorundem nomine, et favore". Altre prove potrebbero addursi in comprova dell'assoluto dominio dell'Università suddetta dei Beni pel lasso di più di centinaia di anni goduti: e per tale diritto ne ha pur sempre essa amministrare le rendite per mezzo de' suoi ufficiali eletti dalle Congregazioni;



Università degli Uomini Originari di Costacciaro

Part. IVA 00437930548

rendite non già convertite in proprio particolar vantaggio, ne prodigate inutilmente, ma sibbene in pubblica utilità, come ne fan fede gli Annui Rendiconti.

Capitolo I. Dell'Università degli Uomini Originari di Costacciaro.

1. L'Università degli Uomini Originari di Costacciaro è una comunione di Famiglie, con personalità giuridica e autonomia statutaria ai sensi della legge n. 97/1994 sulle “*Nuove disposizioni per le zone montane*”, proprietaria, per antico acquisto, di Fondi, rustici e urbani, di Terre, Boschi e Pascoli che si estendono per 1642 ettari sui piani e sulle pendici del Monte Cucco, del Monte Porrino, oggi detto anche Le Gronde, e del Monte le Fagge.
2. L'Università amministra i propri Beni secondo le antiche regole e consuetudini delle Famiglie dei Condomini aventi ancora oggi valore ed efficacia, salvaguardandone perennemente l'antica destinazione.
3. Essa, senza pregiudizio alcuno per le Famiglie e compatibilmente alla natura agro silvo pastorale della proprietà collettiva, promuove iniziative d'interesse generale volte alla conservazione, fruizione e valorizzazione delle proprie risorse naturali.
4. L'Università promuove la gestione associata del proprio Dominio Collettivo, in modo da formare e accrescere una qualificata cultura d'impresa del territorio, volta a un uso saggio e razionale della Montagna nel superiore interesse delle future generazioni.
5. La sede legale e amministrativa dell'Università è a Costacciaro.

Capitolo II. Diritti d'uso.

6. L'Università concede a ogni Famiglia, secondo i bisogni e nei limiti di un condiviso e sostenibile uso collettivo, l'uso delle Terre, dei Boschi e dei Pascoli.



Università degli Uomini Originari di Costacciaro

Part. IVA 00437930548

7. Le ripartizioni consuetudinarie dei Tagli e le assegnazioni dei luoghi per le Sementi sono annualmente accordate per sorteggio alle Famiglie e non possono essere cedute, essendo vietato ogni uso di commercio.
8. Il Pascolo viene esercitato in comunione tra le Famiglie secondo le antiche regole e consuetudini.
9. Con apposito Regolamento sono puntualmente disciplinati i diritti d'uso delle Terre, dei Boschi e dei Pascoli, gli Affitti, le Tasse annuali se dovute e le penali per l'ipotesi di trasgressione.
10. Con il Regolamento, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno per gli aventi diritto, è anche disciplinato l'esercizio degli usi non essenziali per le Famiglie o, se del caso e in via eccezionale, per gli Estranei e le relative Tasse.
11. Qualora le stagioni siano poco propizie per la Montagna o altri nefasti accadimenti limitino o pregiudichino l'uso delle risorse collettive, è in obbligo degli Amministratori sospenderne ogni esercizio.

Capitolo III. Dei Beni dell'Università.

12. I Beni dell'Università, in parte distinti in Demanio Collettivo vincolato in perpetuo, inalienabile, indivisibile e inusucapibile, sono tutti affidati alla saggia e responsabile gestione degli Amministratori eletti dalla Famiglie e all'uso proprio di ogni Condomino.
13. Costituiscono il Demanio Collettivo l'intera proprietà con destinazione agro silvo pastorale come identificata presso i Registri della competente Conservatoria Immobiliare e gli altri immobili, anche urbani, funzionali alle attività proprie dell'Università e all'uso della Montagna da parte dei Condomini, nonché quelli acquistati precedentemente all'anno 1953 costituenti il Patrimonio Antico ai sensi dell'art. 11 della legge 1102/71.
14. In apposito Regolamento sono classificati tutti i Beni dell'Università e distinti in Beni appartenenti al Demanio Collettivo, al Patrimonio Antico parimenti inalienabile e vincolato in perpetuo e in Beni trasferibili in quanto non connessi agli usi essenziali.



Università degli Uomini Originari di Costacciaro

Part. IVA 00437930548

15. Il cambio di destinazione d'uso dei Beni del Demanio Collettivo o del Patrimonio Antico è consentito, previa positiva deliberazione assembleare e autorizzazione di legge da parte dell'Autorità competente, in via del tutto eccezionale e a condizione che riguardi superfici limitate che non comportino restrizioni o pregiudizi alla collettività e agli usi propri dei Condomini.
16. E' in dovere degli Amministratori dell'Università la salvaguardia e l'accrescimento dei Beni del Dominio Collettivo che non devono mai essere considerati né denominati Beni Comunali.

Capitolo IV. Delle Famiglie dei Condomini.

17. L'Università è costituita dalle Famiglie discendenti degli Uomini Originari che sono residenti a Costacciaro, come descritte nell'Elenco appresso. Ai diritti e privilegi di queste Famiglie succederanno tutti i Figli, Maschi e Femmine.
18. I Figli di Condomini, Maschi e Femmine, residenti a Costacciaro, anche se non sposati, divengono titolari di propri diritti con l'acquisizione di uno stato di famiglia distinto e autonomo rispetto a quello d'origine.
19. Sono membri della Famiglia tutti i componenti il nucleo anagrafico, compresi i Figli adottivi, i legittimati e i riconosciuti dal solo genitore, purché Condomino.
20. Le Figlie che lasciano la casa paterna acquisiscono e conservano l'autonomo diritto di condomino fino a quando sono in vita e mantengono la loro residenza a Costacciaro.
21. Qualora queste si sposino con non condomini e intendano trasmettere ai propri figli il diritto di appartenenza all'Università, ai loro Mariti, con il consenso delle medesime, è concesso di Affrancarsi pagando l'apposita Tassa come da Regolamento.
22. I figli riconosciuti da donna condomina non sposata saranno da considerarsi Condomini al pari dei figli delle altre Famiglie, essendo a questi impedito di beneficiare dell'Affrancazione.
23. Gli Affrancati godranno di tutti i diritti e privilegi accordati alle Famiglie dei Condomini.



Università degli Uomini Originari di Costacciaro

Part. IVA 00437930548

24. In ogni caso, il venir meno della residenza a Costacciaro comporterà per i Condomini la sospensione di ogni diritto.
25. Costituisce, infatti, obbligo del Capofamiglia comunicare tempestivamente la perdita della sua residenza a Costacciaro o di quella degli altri membri della propria Famiglia per consentire al Consiglio l'avvio del procedimento di sospensione dei diritti.
26. La sospensione è disposta d'ufficio dal Consiglio dell'Università in difetto della comunicazione da parte del Capofamiglia una volta acquisita l'effettiva conoscenza della perdita di residenza del Condomino.
27. I Condomini che trasferiscono la loro residenza fuori dal territorio di Costacciaro non possono esercitare, nemmeno per interposta persona, alcun diritto in seno all'Università.
28. I Condomini sospesi, o anche i loro discendenti, sono reintegrati di diritto con il ritorno stabile e l'acquisto della residenza a Costacciaro, offrendo semplice comunicazione all'Università del loro ritorno.

Capitolo V. Della Rappresentanza.

29. Ogni Famiglia è rappresentata da un Capofamiglia che può essere:
 - a. Ciascun coniuge, qualora entrambi Condomini;
 - b. Un figlio convivente, Maschio o Femmina, se maggiorenne;
 - c. Il coniuge superstite non condomino con figli minorenni del condomino, fino al raggiungimento della loro maggiore età dei figli;
 - d. Il Tutore per i minorenni privi di genitori già titolari di diritto e per gli inabilitati.
30. La convivenza di due Condomini, non sposati e con stato di famiglia separato, consente la rappresentanza a entrambi.



Università degli Uomini Originari di Costacciaro

Part. IVA 00437930548

31. Al vedovo o alla vedova non condomini e con nucleo familiare autonomo, finchè dura la vedovanza, competono tutti i diritti spettanti alle Famiglie dei Condomini, ma con l'esclusione del diritto di voto in Assemblea.
32. Come da antico Statuto, senza diritto di voto, anche il Parroco e gli altri Religiosi di Costacciaro sono considerati Condomini.

Capitolo VI. Elenco delle Famiglie Condomini.

33. Al Consiglio dell'Università spetta la tenuta e l'aggiornamento periodico dell'Elenco delle Famiglie Condomini, con obbligo di annotazione delle segnalazioni fatte dalle Famiglie entro il mese di febbraio di ogni anno.
34. L'iscrizione nell'Elenco delle Famiglie e le eventuali modificazioni sono fatte su richiesta del Capofamiglia o su richiesta dei Figli che lasciano la casa paterna e acquisiscono l'autonomo diritto di Condomino, salvo rettifica d'ufficio del Consiglio per il caso d'inadempimento.
35. Nell'Elenco sono indicati i Capofamiglia, i loro dati anagrafici e quelli degli altri membri delle Famiglie, le modifiche della rappresentanza e i provvedimenti in genere.
36. Ogni qualvolta viene costituita e riconosciuta una nuova Famiglia di Condomini, questa comunica in forma scritta all'Università il nominativo del Capofamiglia per la rappresentanza in Assemblea.
37. Il Consiglio, in caso di variazioni di fatto non comunicate dalle Famiglie, acquisitane la piena conoscenza, procede d'ufficio alla modifica dell'Elenco.
38. Elenco dei Capofamiglia riconosciuti dall'Assemblea Generale del 24 gennaio 2014:

N.	Cognome	Nome	Data di nascita
1	ALIMENTI	Enrico	26 novembre 1973
2	ANGELETTI	Felice	03 agosto 1974
3	ANGELI	Claudio	28 marzo 1964
4	ANGELI	Ubaldo	15 gennaio 1938
5	BARTOLETTI	Carlo	22 febbraio 1959



Università degli Uomini Originari di Costacciaro

Part. IVA 00437930548

6	BARTOLETTI	Celso	22 luglio 1938
7	BARTOLETTI	Leto	02 ottobre 1929
8	BARTOLETTI	Mario	10 marzo 1927
9	BARTOLETTI	Natale	07 marzo 1940
10	BARTOLETTI	Stefano	23 agosto 1967
11	BARTOLETTI	Tarquinia	21 giugno 1933
12	BRIZI	Alessandro	10 marzo 1974
13	BRIZI	Giovanni	11 maggio 1943
14	BRUNORI	Alessandro	16 novembre 1924
15	BUGLIOSI	Piero	24 giugno 1962
16	CASTELLANI	Igino	28 settembre 1943
17	CIANFICHI	Danilo	02 febbraio 1954
18	CIANFICHI	Gaetano	15 giugno 1926
19	CIANFICHI	Giuseppe	09 agosto 1939
20	CIANFICHI	Luigi	24 marzo 1955
21	CIANFICHI	Roberto	03 ottobre 1969
22	CIANFICHI	Santino	21 gennaio 1941
23	CIANFICHI	Walter	19 novembre 1966
24	COLDAGELLI	Arcangelo	10 settembre 1942
25	COLDAGELLI	Francesco	21 agosto 1984
26	COLDAGELLI	Giulio	15 agosto 1966
27	COLDAGELLI	Guerrino	25 luglio 1984
28	COLDAGELLI	Luigi	17 gennaio 1957
29	COLDAGELLI	Luigi	01 marzo 1957
30	COLDAGELLI	Marino	23 aprile 1954
31	COLDAGELLI	Matteo	15 maggio 1986
32	CONTI	Antonio	18 dicembre 1920
33	CONTI	Luigi	15 gennaio 1953
34	CRIVELLI	Angelo	12 ottobre 1931
35	CRIVELLI	Ruggero	04 agosto 1964
36	FILIPPINI	Francesco	29 dicembre 1969
37	FILIPPINI	Franco	16 marzo 1928
38	FILIPPINI	Giacinto	23 giugno 1939
39	FILIPPINI	Mario	14 aprile 1977



Università degli Uomini Originari di Costacciaro

Part. IVA 00437930548

40	GAMBUCCI	Arcangelo	16 maggio 1938
41	GAMBUCCI	Gabriele	13 giugno 1981
42	GAMBUCCI	Francesco	14 giugno 1943
43	GAMBUCCI	Girolamo	08 marzo 1933
44	GAMBUCCI	Girolamo	19 aprile 1951
45	GAMBUCCI	Graziano	07 ottobre 1952
46	GAMBUCCI	Massimo	23 marzo 1951
47	GAMBUCCI	Vincenzo	31 maggio 1930
48	GENEROTTI	Carlo	05 luglio 1951
49	GENEROTTI	Gilio	16 novembre 1985
50	GUIDARELLI	Vincenzo	06 ottobre 1933
51	LUCHETTI	Antonio	13 luglio 1978
52	LUCHETTI	Mario	13 maggio 1952
53	LUCHETTI	Palmiro	15 luglio 1944
54	LUCHETTI	Paolo	27 luglio 1972
55	LUCHETTI	Tommaso	29 dicembre 1958
56	LUPINI	Alessandro	27 novembre 1973
57	LUPINI	Anselmo	03 maggio 1928
58	LUPINI	Danilo	02 novembre 1973
59	LUPINI	Donato	22 ottobre 1969
60	LUPINI	Egidio	17 febbraio 1950
61	LUPINI	Ettore	03 febbraio 1946
62	LUPINI	Gabriele	29 settembre 1961
63	LUPINI	Manuela	15 agosto 1980
64	LUPINI	Marino	14 ottobre 39
65	LUPINI	Sergio	09 settembre 1948
66	LUPINI	Silvio	04 maggio 1928
67	MASCOLINI	Beniamino	17 novembre 1946
68	MASCOLINI	Giovanna	19 febbraio 1956
69	MASCOLINI	Mario	08 settembre 1953
70	MASCOLINI	Tommaso	11 febbraio 1975
71	MORELLI	Adelmo	29 maggio 1929
72	MORELLI	Alfredo	16 luglio 1934
73	MORELLI	Angelo	29 gennaio 1963



Università degli Uomini Originari di Costacciaro

Part. IVA 00437930548

74	MORELLI	Egidio	01 dicembre 1943
75	MORELLI	Diego	18 febbraio 1979
76	MORELLI	Fabio	06 ottobre 1967
77	MORELLI	Giuseppe	29 luglio 1960
78	MORELLI	Mario	01 febbraio 1943
79	PAMBIANCO	Valerio	13 ottobre 1932
80	PULETTI	Glauco	20 luglio 1954
81	PULETTI	Marco	06 marzo 1986
82	RIGHI	Luigi	26 luglio 1928
83	RUGHI	Camillo	27 marzo 1934
84	RUGHI	Marina	01 giugno 1967
85	TOMMASONI	Angelo Biagio	02 dicembre 1949
86	TOMMASONI	Antonio	12 ottobre 1980
87	TOMMASONI	Galliano	20 febbraio 1946
88	TOMMASONI	Giorgia	03 aprile 1990
89	TOMMASONI	Roberto	15 ottobre 1967
90	TOMMASONI	Silvia	20 giugno 1962
91	TOMMASONI	Stefano	20 marzo 1955
92	VERGARI	Adamo	19 maggio 1950
93	VERGARI	Benedetto	13 settembre 1937
94	VERGARI	Carlo	16 giugno 1950
95	VERGARI	Carlo	29 dicembre 1951
96	VERGARI	Giuliano	18 giugno 1984
97	VERGARI	Natale	02 luglio 1964
98	VERGARI	Tommaso	16 maggio 1956

Salvo dimenticanza o equivoco.

Capitolo VII. Dell'Assemblea Generale.

39. L'Assemblea Generale è costituita dai Capofamiglia.

40. L'Assemblea viene convocata dal Presidente, con unico avviso personale al Capofamiglia anche per la seconda convocazione con l'ordine del giorno da trattare, recapitato alla residenza anagrafica di questi almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea o comunicato entro lo stesso



Università degli Uomini Originari di Costacciaro

Part. IVA 00437930548

termine secondo le altre eventuali modalità previste dall'apposito Regolamento per l'elezione e il funzionamento degli organi dell'Università.

41. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Università o, in caso di suo impedimento, da altro Consigliere, previo parere favorevole dell'Assemblea stessa.
42. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.
43. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio, almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo e del bilancio di previsione per l'anno a venire.
44. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/5 (un quinto) degli aventi diritto iscritti negli appositi Elenchi dei Capofamiglia.
45. L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza della metà più uno dei Capofamiglia e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto.
46. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.
47. Competono all'Assemblea:
 - l'elezione del Consiglio;
 - la ratifica del Bilancio di previsione e del rendiconto o Bilancio consuntivo approvati dal Consiglio;
 - la ratifica degli Elenchi dei Capofamiglia annualmente approvati dal Consiglio;
 - la ratifica degli incaricati al controllo e alla vigilanza contabile nominati dal consiglio;
 - la determinazione delle contribuzioni straordinarie nel caso in cui le rendite non siano sufficienti alla copertura dei costi di gestione e di amministrazione;
 - la ratifica degli importi per le indennità e i rimborsi per gli amministratori e i revisori approvate dal Consiglio;



Università degli Uomini Originari di Costacciaro

Part. IVA 00437930548

- le modifiche di destinazione d'uso dei Beni proposte dal Consiglio;
 - l'approvazione e le modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio;
 - la ratifica dei Regolamenti di gestione dell'Università approvati dal Consiglio.
48. Alle adunanze dell'Assemblea possono intervenire solo i Condomini, salva diversa espressa determinazione del Presidente, sentita l'Assemblea stessa all'apertura della seduta.
49. Segretario dell'Assemblea è, di norma, il Segretario dell'Università.

Capitolo VIII. Del Consiglio.

50. Il Consiglio dell'Università è composto da 15 (quindici) Capofamiglia, compreso il Presidente.
51. I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea dei Condomini, con voto limitato a 4/5, come da Regolamento.
52. Il Consiglio rimane in carica 5 (cinque) anni dal suo insediamento e i suoi componenti sono rieleggibili.
53. I Consiglieri, rispondono personalmente del loro operato, sia nei confronti dell'Università, che dei terzi.
54. Non possono essere eletti o nominati Consiglieri:
- il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri e il Segretario del Comune di Costacciaro o di eventuali forme associate o unioni dello stesso Comune;
 - i dipendenti comunali o di forme associate costituite o partecipate dal Comune di Costacciaro;
 - i dipendenti o collaboratori dell'Università;
 - gli analfabeti;
 - chi, per condanna o altro impedimento, non possa esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - chi abbia contenziosi in essere con l'Università o chi sia debitore della stessa.



Università degli Uomini Originari di Costacciaro

Part. IVA 00437930548

55. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con avviso scritto, contenente l'ordine dei giorni da trattare, da comunicarsi, come da Regolamento, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.
56. Nei casi di urgenza è sufficiente che la consegna dell'avviso avvenga 24 ore prima dell'adunanza.
57. E', comunque, in facoltà del Consiglio di riunirsi in qualsiasi momento in seduta straordinaria o per determinazione del Presidente o per deliberazione della Giunta o a seguito di domanda di un terzo dei componenti il Consiglio.
58. Per la validità delle Deliberazioni occorre che siano presenti almeno otto Consiglieri per la prima convocazione e cinque per la seconda.
59. Le Deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti per alzata di mano o per scrutinio segreto quando riguardano le persone.
60. Delle sedute del Consiglio viene redatta apposita verbalizzazione e le Deliberazioni sono pubblicate come da Regolamento.
61. Alle adunanze Consiglieri possono intervenire solo i Condomini, salva diversa espressa determinazione del Presidente sentito il Consiglio.
62. Il Consiglio:
- elegge, tra i suoi membri il Presidente e i membri della Giunta;
 - delibera la formazione degli Elenchi dei Capofamiglia e la loro periodica revisione annuale da sottoporre a ratifica dell'Assemblea;
 - approva i Regolamenti proposti dalla Giunta in materia di Elezioni degli organi amministrativi dell'Università, di uso delle Terre, dei Boschi e dei Pascoli dell'Università e le relative Tasse, anche per gli usi non essenziali, di gestione e amministrazione dell'Università e del personale, di fruizione dei Beni collettivi da parte degli estranei e per l'Affrancazione e la relativa Tassa, tutti da sottoporsi a ratifica dell'Assemblea;
 - approva gli acquisti, le accettazioni e i lasciti proposti dalla Giunta;



Università degli Uomini Originari di Costacciaro

Part. IVA 00437930548

- approva le alienazioni, le permutazioni, le cessioni di crediti, accensione di debiti, la costituzione di servitù o di altra rendita fondiaria non espressamente riservate alla competenza o ratifica dell'Assemblea;
- delibera le azioni da promuovere e sostenere in giudizio e la transazione di liti;
- approva le nuove e maggiori spese, la destinazione delle nuove e maggiori entrate, lo storno di fondi e le variazioni previsionali, la natura degli investimenti fruttiferi, l'affrancazione di rendite e censi passivi;
- approva il Bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo redatto dalla Giunta, da sottoporre all'Assemblea;
- delibera i provvedimenti di assunzione e di gestione del personale proposti dalla Giunta;
- approva le modalità di esercizio della vigilanza e la scelta del Guardiano proposte dalla Giunta;
- delibera la nomina del Segretario dell'Università e la natura del rapporto di collaborazione con il medesimo;
- delibera la costituzione o partecipazione a Consorzi, Società, Associazioni o altre forme associative proposte dalla Giunta;
- delibera su tutte le altre materie non attribuite all'Assemblea.

Capitolo VIII. Della Giunta.

63. La Giunta rappresenta il Consiglio nell'intervallo delle sue riunioni e decade con esso, ma le sue funzioni, come da Regolamento, continuano fino al rinnovo del nuovo organo.

64. E' composta da 5 (cinque) Consiglieri compreso il Presidente, eletti dal Consiglio tra i suoi membri.

65. Come da consuetudine la Giunta:

- sorveglia il regolare andamento dell'amministrazione;
- fissa il giorno dell'adunanza del Consiglio e gli oggetti da trattare;
- delibera sulle somme stanziare in Bilancio;
- compila i ruoli dei contribuenti;
- redige i progetti di Bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre ad approvazione del Consiglio;



Università degli Uomini Originari di Costacciaro

Part. IVA 00437930548

- propone al Consiglio tutti i Regolamenti per l'amministrazione dell'Università;
 - provvede all'esercizio delle azioni a tutela del possesso dei Beni dell'Università.
66. La Giunta rende conto periodicamente al Consiglio, nella prima riunione utile, del suo operato.
67. La Giunta delibera a maggioranza di voti e le deliberazioni, di cui viene offerta opportuna e adeguata verbalizzazione, non sono valide se non interviene la metà più uno dei membri effettivi che la compongono.
68. Le adunanze della Giunta hanno luogo ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, anche con convocazione informale.
69. Delle attività della Giunta viene fornita idonea verbalizzazione e le delibere sono pubblicate come da Regolamento.
70. Segretario della Giunta è, di norma, il Segretario dell'Università o, in caso di sua assenza, altro consigliere.

Capitolo IX. Del Presidente.

71. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Università.
72. E' nominato dal Consiglio tra i componenti dello stesso unitamente ai membri della Giunta e la durata della sua carica è pari a quella del Consiglio.
73. Convoca e presiede la Giunta e ne affida gli affari ai singoli membri.
74. Convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea Generale.
75. Propone gli oggetti da trattarsi nelle adunanze della Giunta, del Consiglio dell'Assemblea.
76. Da esecuzione a tutte le deliberazioni prese dagli organi collegiali dell'Università sottoscrivendo i relativi atti, salvo diversa specifica determinazione.
77. Sorveglia sull'esatta osservanza dei Regolamenti.



Università degli Uomini Originari di Costacciaro

Part. IVA 00437930548

78. Rappresenta l'Università in giudizio, tanto in qualità di attore che di convenuto. Compie gli atti conservativi dei diritti dell'Università, anche in via d'urgenza.
79. Firma i provvedimenti di assunzione e gestione del personale.
80. Firma i mandati di pagamento e gli ordini di incasso.

Capitolo XI. Del Segretario.

81. L'Università ha, di norma, un Segretario nominato dal Consiglio che coadiuva l'attività del Presidente e degli organi collegiali, provvedendo alla verbalizzazione delle sedute e alla redazione e pubblicazione delle Delibere come da Regolamento.
82. Il Consiglio determina il compenso del Segretario e la natura giuridica del rapporto del medesimo con l'Università.

Capitolo XII. Del Guardiano.

83. L'Università per il controllo del corretto esercizio dei diritti e degli usi da parte dei Condomini e per impedire abusi da parte di estranei, si avvale di uno o più Guardiani.
84. Compete al Consiglio l'individuazione dei soggetti da deputare al servizio di vigilanza del territorio e dei Beni collettivi, nonché la determinazione della natura giuridica del rapporto e del compenso loro dovuto.
85. Al Guardiano sono attribuiti tutti i poteri di vigilanza e sanzionatori, secondo la legislazione vigente, per il rispetto dei Regolamenti sull'uso e l'esercizio dei diritti sul Dominio Collettivo, sia da parte dei Condomini, che dei terzi.
86. I proventi derivanti dalle sanzioni comminate costituiscono entrata esclusiva dell'Università.



Capitolo XIV. Del Bilancio.

87. Della corretta gestione contabile dell'Università viene dato conto mediante la predisposizione, secondo regole privatistiche, di un Bilancio preventivo e di un rendiconto consuntivo rispondente a adeguati principi di pubblicità e di buona gestione.
88. Entro il 30 aprile di ogni anno l'Assemblea Generale dei Condomini ratifica il Bilancio consuntivo approvato dal Consiglio, su proposta della Giunta, e approva il Bilancio preventivo per l'esercizio a venire deliberato dai medesimi organi.
89. I costi e le spese devono far sempre riferimento alle previsioni di bilancio, salvo diversa e motivata determinazione del Consiglio, su proposta della Giunta, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea.
90. Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono disposti e gestiti attraverso l'emissione di documenti cartacei o informatici con data certa e sempre autorizzati con firma del Presidente.
91. Per agevolare la quotidiana gestione contabile e finanziaria dell'Università, relativa anche a piccole spese, può essere istituito un servizio economato interno, da demandare al Segretario, che trimestralmente rendiconta al Consiglio le operazioni eseguite da riportare nella contabilità generale.
92. I Consiglieri rispondono personalmente della gestione contabile e finanziaria dell'Università.

Capitolo XV. Del Revisore dei Conti.

93. Il controllo e la vigilanza contabile è esercitato da un professionista esterno, di comprovata perizia in materia, nominato dal Consiglio, su proposta della Giunta.
94. Il Revisore non può essere dipendente dell'Università e non deve avere rapporti di collaborazione o parentela diretta con gli Amministratori dell'Università.



95. Il Revisore ha accesso a tutti i documenti dell'Università e risponde personalmente dell'uso improprio degli stessi e per la violazione di regole di riservatezza e di confidenzialità.

*

Capitolo XVI. Dell'Impiego delle Rendite

96. Secondo l'originario Statuto *“per seguire l'antico costume e per conoscere l'uso in cui vengono impiegate le rendite di questa Università basta esaminare i rendiconti che si formano in ciascun anno, in essi si vede, come vengono destinate al comune vantaggio”*.

97. L'Università, come da consuetudine e secondo la disponibilità delle rendite annue, contribuisce periodicamente al perseguimento di fini di utilità sociale della comunità di Costacciaro nei settori dell'assistenza e della salute, dello sviluppo della personalità umana e della formazione scolastica e culturale, nonché della tutela e valorizzazione dell'ambiente.

Capitolo XVI. Delle Controversie.

98. E' buona regola che tutte le controversie che abbiano a insorgere tra i Condomini, e tra questi e l'Università, trovino una composizione bonaria e amichevole, non dovendosi mai dimenticare da parte dei Condomini che trattasi di Beni appartenenti all'Università e mai al singolo, essendo sempre prevalente l'interesse della collettività su quello particolare.

Statuto approvato con Deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Capofamiglia dell'Università degli Uomini Originari di Costacciaro del giorno 26 giugno 2014 a integrazione e modifica del precedente Statuto dell'Università degli Uomini di Costacciaro del 20 giugno 1841, approvato dal Delegato Apostolico P. Badia il 09 ottobre 1852 con registrazione al n. 3471 del Protocollo Generale.



Università degli Uomini Originari di Costacciaro

Part. IVA 00437930548

IL PRESIDENTE

Natale Vergari

IL SEGRETARIO

Barbara Mariotti